

COMUNE di GIGNESE  
Provincia di Verbania

**ORIGINALE**

Verbale di deliberazione  
della Giunta Comunale n. 25 del 7/06/2012.

**OGGETTO:**

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI ALLOGGIO DI E.R.P. PER EMERGENZA ABITATIVA  
ART.10 L.R. 3/2010.

L'anno duemiladodici addì sette del mese di giugno alle ore 12 e minuti 30 nella sala delle adunanze, previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
D'ONOFRIO GIUSEPPE	SINDACO	X	
DELLA TORRE FRANCESCO	CONSIGLIERE di magg.	X	
TITONE VINCENZO	CONSIGLIERE di magg.	X	
TOZZI NICOLETTA	CONSIGLIERE di magg.	X	
LILLA DANIELA	CONSIGLIERE di magg.	X	
Totale		5	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. CARMENI AGOSTINO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Dott. D'ONOFRIO GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune è proprietario di dodici alloggi di edilizia residenziale pubblica e che uno degli alloggi risulta, attualmente, non occupato, a seguito del decesso dell'assegnatario;

Premesso che, nel Comune, risiedono i Signori - omissis - e la di loro figlia - omissis -, nata in data - omissis -;

Considerato che, con nota acquisita al protocollo comunale in data 3 settembre 2011, al n.2453/11, il Signor - omissis - ha comunicato di non essere in condizione di provvedere al mantenimento della propria convivente, - omissis - , e di pagare i canoni di locazione dell'abitazione;

Considerato che il Consorzio dei servizi sociali del Verbanio, con una dettagliata relazione presentata al protocollo comunale in data 16 gennaio 2012, al n.112/12, ha reso noto, all'amministrazione comunale, che i signori – omissis - versano in una situazione economica difficile e che sono destinatari di un'intimazione di sfratto per morosità emessa dal Tribunale di Verbania, esecutiva a far data dal 15 giugno 2012;

Considerato che, con lettera acquisita al protocollo comunale in data 16 aprile 2012, al numero 957/12, la signora – omissis - ha comunicato, all'amministrazione comunale, che il rapporto con il proprio convivente, - omissis - , è da tempo estremamente conflittuale ed ha rivelato di nutrire timori per la propria incolumità e per quella della propria figlia, - omissis - ;

Considerato che della denuncia effettuata dalla Signora – omissis - è stata data immediata comunicazione alla locale stazione dei carabinieri di Stresa ed al Consorzio dei servizi sociali del Verbanio;

Considerato che il Consorzio dei servizi sociali del Verbanio, con una ulteriore relazione presentata al protocollo comunale in data 7 giugno 2012, al n.1513/12, ha confermato l'esistenza di difficili rapporti interpersonali tra i Signori - omissis - e la volontà dei medesimi di non proseguire la loro relazione sentimentale e di giungere, in tempi brevi, ad una separazione;

Ritenuto procedere all'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica ancora disponibile alla Signora - omissis - , onde consentire alla medesima di far fronte ad una oggettiva situazione di emergenza abitativa;

Richiamato l'art.10 (riserve) della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, il quale dispone che è ammessa l'assegnazione diretta degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per far fronte ad emergenze abitative, anche in deroga all'art. 3 (requisiti per l'assegnazione) della medesima legge, per assegnazione provvisorie di anni due non prorogabili o rinnovabili;

Richiamato il regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (“Norme in materia di edilizia sociale”);

Dato atto che, in considerazione dell'urgenza di provvedere, l'alloggio viene assegnato in assenza di parere della Commissione provinciale assegnazione alloggi presso l'Agenzia Territoriale per la Casa di Novara e, quindi, in via provvisoria, per anni due;

Dato atto che gli alloggi non occupati costituiscono, in ogni caso, un onere economico per il Comune che, non soltanto non percepisce alcun canone di locazione, ma è tenuto al pagamento delle spese di amministrazione condominiale e delle spese per le utenze (allacciamenti gas ed energia elettrica);

Ritenuto provvedere in merito;

Acquisito il parere favorevole dei responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese nei modi di legge;

### **DELIBERA**

**1.** di assegnare alla Signora - omissis - e, per essa, alla figlia minore - omissis - , attualmente residenti in Gignese in via - omissis - , un alloggio dell'edificio di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà comunale sito in via Stazione, attualmente disponibile;

**2.** di stabilire che l'assegnazione è effettuata ad esclusivo beneficio delle su indicate persone e che, nel caso in cui sia accertato il pernottamento, nell'alloggio, di altri soggetti, l'assegnazione decade automaticamente;

**3.** di dare atto che l'assegnazione è di carattere temporaneo ed è motivata, esclusivamente, dalla necessità di tutelare un minore neonato;

**4.** di dare atto che l'assegnazione diretta avviene ai sensi dell'art.10 (Riserve) della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, per far fronte ad una situazione di emergenza abitativa, in deroga all'art.3 (Requisiti per l'assegnazione) della legge medesima, e che trattasi di assegnazione provvisoria, della durata di anni due, non prorogabile o rinnovabile;

**5.** di dare atto inoltre che le spese di manutenzione ordinaria dell'alloggio e quelle per le volture dei contratti di fornitura acqua, luce, metano e telefono sono a carico dell'assegnatario, Signora - omissis - , che dovrà inoltre provvedere, con regolarità, al pagamento del canone di locazione nella misura che sarà determinata dal competente ufficio;

**6.** di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio senza riportare le generalità del beneficiario, a tutela della riservatezza dello stesso;

**7.** di dare mandato, al competente Ufficio, di provvedere al compimento degli atti consequenziali alla presente deliberazione;

**8.** di dichiarare, con separata votazione e voti unanimi favorevoli dei presenti, la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente  
D'ONOFRIO GIUSEPPE

Il Segretario Comunale  
CARMENI AGOSTINO

Si attesta:

- la copertura finanziaria (art.153 comma 5 del D.Lgs. 267/2000)
- la regolarità contabile/tecnica (art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000)

Il Responsabile

x la regolarità tecnica (art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000),

Il Responsabile  
CARMENI AGOSTINO

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune inserito nel sito web: [www.comune.gignese.vb.it](http://www.comune.gignese.vb.it) per 15 giorni consecutivi (art.32 Legge 69/2009 e s.m.i.) a partire dal 12.06.2012

Il Segretario Comunale  
CARMENI AGOSTINO

---

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Esecutiva in data 07.06.2012

perchè:

- x dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000)
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000)

Il Segretario Comunale  
CARMENI AGOSTINO

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 7/06/2012.  
ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI ALLOGGIO DI E.R.P. PER EMERGENZA ABITATIVA ART.10 L.R.  
3/2010.